

Decreto n. 114 del 29/02/2024

OGGETTO: Acquisto di n.1 sonda endocavitaria per ecografo Siemens mod. Juniper mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.50 co.1 lett.b) del D.Lgs n.36/2023. DGR n.XII/376/2023: "Determinazioni in ordine al programma di investimento per l'esercizio finanziario 2023". Allegato 1 - Indistinti.
CIG: B03C70C9EA CUP: C42C23000080002

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Corrado Scolari

Acquisiti i pareri:

del Direttore Sanitario:

Dr. Jean Pierre Ramponi

del Direttore Amministrativo:

Avv. Gabriele Ceresetti

del Direttore Socio-Sanitario:

Dott. Luca Maffei

L'anno 2024, giorno e mese sopraindicati:

CON I POTERI di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.XII/1623 del 21.12.2023, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

PREMESSO che:

- con decreto n.38/2024 "Riapprovazione del Bilancio Preventivo Economico 2024" veniva riapprovato il piano degli investimenti esercizio 2024;

- con decreto n.621/2018 e n.77/2019 sono state approvate le procedure aziendali relative rispettivamente all'Area D) Immobilizzazioni e all'Area H) Patrimonio netto";

- la procedura Area D) Immobilizzazioni al paragrafo 1.1.5 "Monitoraggio ed aggiornamento del Piano" prevede l'aggiornamento del Piano Investimenti approvato in sede di Bilancio preventivo;

- con DGR n.XII/376/2023: "Determinazioni in ordine al programma di investimento per l'esercizio finanziario 2023, Allegato 1 "Indistinti", è stato messo a disposizione dell'ASST della Valcamonica l'importo di € 600.000,00; stando alla DGR stessa e alle indicazioni della Direzione Strategica, una quota delle risorse assegnate è destinata al mantenimento del patrimonio tecnologico aziendale relativo alle apparecchiature a bassa e media tecnologia;

- per le attività ambulatoriali del Consultorio di Pisogne, viste le tipologie di prestazioni sanitarie e diagnostiche che verranno eseguite, è necessario acquistare n.1 sonda endocavitaria da installare sull'ecografo mod. Juniper prodotto dalla Siemens Healthcare srl;

- Regione Lombardia con DGR n.XII/1827/2024 disciplina le Regole di Sistema per il Servizio Sociosanitario Regionale per l'esercizio 2024 in linea con il quadro normativo dettato dal legislatore nazionale in tema di acquisti degli Enti Sanitari, confermando nell'Allegato 10 l'obbligo per gli Enti Sanitari di verificare innanzitutto la possibilità di adesione ai contratti/convenzioni stipulati da ARIA e/o CONSIP, con particolare attenzione alle categorie merceologiche del DPCM degli ambiti merceologici in cui sia già stata programmata un'iniziativa ARIA;

- con la citata DGR, inoltre viene precisato che per gli acquisti su ambiti merceologici diversi da quelli individuati dal DPCM 11.7.2018, l'aggregazione e l'integrazione tra i vari livelli della rete regionale degli acquisti diventa fondamentale per raggiungere un ottimale equilibrio nella suddivisione della programmazione integrata così come definita all'interno della DGR di Pianificazione aggregata quale esito dei lavori del Tavolo Tecnico regionale degli Appalti;

VERIFICATO che:

- il dispositivo in oggetto non rientra tra le categorie merceologiche identificate nel DPCM del 11.7.2018 ai sensi dell'art.9 co.3 DL 66/2014 smi e relativi indirizzi applicativi;

- per quanto riguarda l'art.26, co.3, della L.n.488/1999 si evidenzia che nessuna Convenzione CONSIP risulta attualmente attivata per i beni in argomento, così come nessuna delle iniziative attivate dall'Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) è attinente alle procedure sopra evidenziate;

- il dispositivo in oggetto non è presente tra le iniziative programmate di ARIA SpA;

CONSIDERATO che:

- in data 6.2.2024 si è provveduto tramite mail a comunicare ad ARIA SpA e a Regione Lombardia l'intenzione di quest'Azienda di procedere all'acquisto di n.1 sonda endocavitaria per ecografo Siemens mod. Juniper, salvo diversa indicazione, con affidamento autonomo, non ricevendo in merito riscontro contrario;

- le disposizioni legislative che attualmente disciplinano le procedure alle quali le A-

ziende Sanitarie del SSR devono attenersi nella scelta dei soggetti cui affidare la fornitura di beni e l'appalto di servizi sono stabilite dal D.Lgs n.36/2023, il quale ha previsto la possibilità di procedere con affidamento diretto anche per prestazioni di importo inferiore ad € 140.000,00;

- con nota registrata al prot. ASST il 5.2.2024 n.2831/24, la Siemens Healthcare srl, fornitrice dell'ecografo mod.Juniper in uso presso l'ambulatorio del consultorio di Pisogne, su richiesta del Responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica, ha presentato offerta per la sonda endocavitaria necessaria, per un importo pari ad € 4.000,00 IVA esclusa;

- con decreto n.715/2023 è stato approvato il "Regolamento degli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore alla soglia comunitaria";

- alla luce di un importo di affidamento pari ad € 4.000,00, secondo il regolamento sopra indicato, con particolare riferimento alle modalità operative per le procedure di importo fino ad € 5.000,00 "*..Il RUP, all'interno della soglia può provvedere ad emissione diretta dell'ordinativo di fornitura/servizio senza l'utilizzo della piattaforma telematica così come previsto dal art.1, co.450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 smi.*";

VISTI l'allegata offerta della Siemens Healthcare srl per la fornitura di n.1 sonda endocavitaria per ecografo Siemens mod. Juniper;

EVIDENZIATO che il presente acquisto rientra nel Piano Investimenti 2024, DGR n.XII/376/2023, All.1 Indistinti, alla voce "DGR_376";

RITENUTO di procedere all'acquisto mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.50 co.1 lett.b) del D.Lgs n.36/2023;

ACQUISITI:

- la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;

- il parere tecnico favorevole del Responsabile del Servizio Ingegneria Clinica;

- l'attestazione del Direttore della SC "Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità" in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva annotata nel Bilancio dell'esercizio 2024;

ACQUISITI altresì, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario, Amministrativo e Socio-Sanitario;

DECRETA

di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

1 - di aggiudicare, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.50 co.1 lett.b) del D. Lgs n.36/2023, alla Siemens Healthcare srl la fornitura di n.1 sonda endocavitaria per ecografo Siemens mod. Juniper alle condizioni tecnico-economiche dell'offerta presentata e registrata al prot. ASST il 5.2.2024 al n.2831/24 che, allegata al presente atto, ne diventa parte integrante e sostanziale, e così riassunta:

BENE	PREZZO AGGIUDICAZIONE (IVA Esclusa)	PREZZO AGGIUDICAZIONE (IVA 22% Inclusa)	CIG	CUP
Acquisto di n.1 sonda endocavitaria per ecografo Siemens mod.Juniper	€ 4.000,00	€ 4.880,00	B03C70C9EA	C42C2300080002

2 - che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento è pari ad € 4.880,00 (di cui € 880,00 per IVA 22%);

3 - di nominare per la presente procedura, ai sensi dell'art.15 D.Lgs n.36/2023, quale RUP (Responsabile Unico del Progetto) e ai sensi dell'art.114 del D.Lgs n.36/2023 quale DEC (Direttore di Esecuzione del Contratto) l'Ing.Roberto Paolone, Responsabile del Servizio Ingegneria Clinica;

4 - di incaricare per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento la Strut-



tura proponente del presente atto;

5 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

6 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Corrado Scolari)

OGGETTO: ACQUISTO DI N.01 SONDA ENDOCAVITARIA PER ECOGRAFO SIEMENS MOD. JUNIPER MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 CO.1 LETT.B) DEL D.LGS N.36/2023. DGR XII/376/2023: "DETERMINAZIONI IN ORDINE AL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023". ALLEGATO 1 – INDISTINTI.

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di decreto sopra citato.

Data, 19/02/2024

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PANIGHETTI ANGELA**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente/Responsabile/Referente dell'UO/Ufficio/Servizio attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di decreto sopra citato.

Data, 19/02/2024

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE/REFERENTE UO/UFFICIO/SERVIZIO
PAOLONE ROBERTO**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Direttore della SC "Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità" attesta la regolarità contabile della spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 4.880,00 annotata nel Bilancio 2024, come segue:

TABELLA IMMOBILIZZAZIONI

Anno PI	BENE	Conto patrimoniale	Centro di costo	Finanziamento	Codifica contributo	Bilancio Sanitario (IVA inclusa)	Bilancio Territoriale (IVA inclusa)	Totale (IVA inclusa)	Annotazioni
2024	n.01 sonda endocavitaria per ecografo Siemens mod.Juniper	020300100 ATTREZZATURE SANITARIE 2002000399 CONTR.C/CAP. DGR XII/376/2023 ALL.1 INDISTINTI	4110204 Consultorio Ambulatorio Pisogne	DGR XII/376/2023, Allegato1 Indistinti	DGR_376	€ 4.880,00	€ 0.00	€ 4.880,00	
TOTALE						€ 4.880,00		€ 4.880,00	

Trova riferimento, inoltre, nel conto economico – gestione ospedale esclusivamente nella quota di ammortamento (conto conto 620300100 Amm.to attrezzature sanitarie) di ciascun esercizio a decorrere dalla data di collaudo/utilizzo.

Anno PI: Anno di riferimento del PI

Conto patrimoniale: codice del conto patrimoniale seguito dalla descrizione (es: 0203000100 Attrezzature Sanitarie)

Centro di costo: il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1) "centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione);

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente quando la destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto.

Breno, 26/02/2024

IL DIRETTORE DELLA SC
"Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità"
Dott.ssa Cristina Lazzati

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

Offerta N° CPQ-1014459 Rev. 0 | 30/11/2023

ASST DELLA VALCAMONICA



Nome Cognome	SaraAngela Maggi	Siemens Healthcare S.r.l., Via Vipiteno 4, 20128 Milano
Ufficio	SHS EMEA SEU ITA FI OFF DI-AT-US	
E-mail	sara.maggi@siemens-healthineers.com	ASST DELLA VALCAMONICA
Tel.	+39 3441310383	VIA NISSOLINA 2
PEC	gare.shc@pec.siemens.it	25043 BRENO (BS)
Vostro riferimento		
Data	30/11/2023	
Validità	28/05/2024	

Offerta N° CPQ-1014459 Rev. 0

Oggetto: Offerta per la fornitura di UPGRADE per Acuson Juniper SN 570107

Egregio Cliente,

facendo seguito alle intese intercorse, in allegato trasmettiamo la nostra Offerta di cui in oggetto. Qualora concordiate con quanto segue, Vi preghiamo di restituirci copia della presente Offerta debitamente sottoscritta e siglata su ogni pagina in segno di Vostra accettazione, entro e non oltre il termine di validità sopra indicato.


Distinti saluti

Siemens Healthcare S.r.l.


GIANLUCA DAMONTI

Per accettazione
ASST DELLA VALCAMONICA

Luogo e data:



ALESSIO VILLA

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Cliente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di cui alle seguenti clausole delle Condizioni Generali di Fornitura: 5.3 - 5.4 (Accettazione tacita dell'Apparecchiatura - Responsabilità esclusiva del Cliente); 6.3 (Recesso per Forza Maggiore); 7 (Autorizzazione generale al subappalto); 10.4 (Eccezione di inadempimento – Clausola risolutiva espressa); 11 (Casi di esclusione della garanzia); 11.7 (Decadenza); 12.4 – 12.5 (Modifica unilaterale); 14 (Limitazione di responsabilità di Siemens); 18.3 (Clausola arbitrale); 20.2 (Divieto di cessione e clausola risolutiva espressa); delle seguenti clausole delle Condizioni sulla Sicurezza Informatica: Art. 4 (Limitazione di responsabilità di Siemens Healthineers); Art. 5.1 (Rimedio esclusivo del Cliente); Art. 6.3 (Decadenza); e delle seguenti clausole dei Termini e Condizioni di Connessione Remota (SRS): Art. 8 (recesso e sospensione); Art. 10 (legge applicabile e foro competente)

ASST DELLA VALCAMONICA

Luogo e data:

ACUSON Juniper Options and Upgrades

Articoli rilevanti

Pos.	Nr. Articolo	Descrizione	Qtà
1	11361859	JUNIPER,TRANSDUCER, 9MC3,TC-ZIF,UPG 9MC3 Multicavity transducer.	1

Totale prezzo (IVA esclusa)

€ 4.000,00

Condizioni di fornitura

Ad esclusione dei termini specificatamente definiti all'interno delle presenti Condizioni Particolari di Fornitura, i termini e le espressioni di seguito indicati con le iniziali maiuscole avranno il medesimo significato loro attribuito nelle Condizioni Generali di Fornitura.

PERIODO DI GARANZIA

Il Periodo di Garanzia dell'Apparecchiatura è pari a 12 MESI.

PAGAMENTO

Entro 60 giorni dalla data della fattura; la fattura verrà emessa appena spedito il materiale

Bonifico Bancario sul Conto corrente IBAN IT25 M030 6909 5671 0000 0003 772, aperto presso Intesa San Paolo S.p.A., di Via Ripamonti n. 166 – 20141 Milano

TERMINI DI CONSEGNA

L'Apparecchiatura sarà consegnata nei seguenti Termini di Consegna (in giorni naturali e consecutivi):

- entro 40 giorni dal perfezionamento dell'ordine.

IVA

come per legge

Termini e Condizioni Generali

ARTICOLO 1-DEFINIZIONI – INTERPRETAZIONE

In aggiunta ai termini e alle espressioni eventualmente definiti altrove nell’Offerta, ai fini della stessa, i termini e le espressioni indicati con le iniziali maiuscole avranno il seguente significato.

- **“Apparecchiatura”**: indica la/e apparecchiatura/e fornite da Siemens, comprensive dei software forniti unitamente alla/e stessa/e come dettagliatamente individuata/e in Offerta.
- **“Cliente”**: indica il cliente destinatario dell’Offerta, come identificato nella stessa.
- **“Collaudo”**: indica il collaudo dell’Apparecchiatura che sarà effettuato dalle Parti in conformità a quanto previsto in seguito.
- **“Condizioni Generali di Fornitura”**: indica i presenti termini e condizioni generali di Fornitura di Siemens.
- **“Condizioni Particolari di Fornitura”**: indica i termini e le condizioni particolari di Fornitura applicabili all’Offerta.
- **“Conto Corrente”**: indica il conto corrente IBAN IT25M0306909567100000003772 intestato a Siemens, esistente presso la Banca Intesa-SanPaolo S.p.A., Agenzia di Via Ripamonti n. 166 – 20141 Milano.
- **“Contratto”**: indica il contratto che si formerà tra le Parti a seguito dell’accettazione dell’Offerta da parte del Cliente.
- **“Corrispettivo”**: indica il corrispettivo in Euro indicato nelle Condizioni Particolari di Fornitura che dovrà essere corrisposto dal Cliente a Siemens.
- **“Evento di Forza Maggiore”**: qualunque evento al di fuori del ragionevole controllo di una Parte che si verifichi successivamente alla data di accettazione dell’Offerta quale, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, mobilitazioni, guerre, rivolte, insurrezioni, atti di terrorismo, sabotaggi, sommosse, scioperi generali, serrate, restrizioni alle esportazioni, condizioni metereologiche o ambientali eccezionali (alluvioni, incendi, ecc.), decisioni o sanzioni di autorità pubbliche, modifiche di requisiti doganali o della legislazione e regolamentazione applicabile in materia di commercio internazionale, embarghi, ecc.
- **“Fornitura”**: indica la fornitura dell’Apparecchiatura, in linea con quanto stabilito nelle Condizioni Particolari di Fornitura e nell’Offerta.
- **“Informazioni Riservate”**: indicano tutti i dati, le informazioni, i documenti, la corrispondenza, qualsiasi documento commerciale, i dati personali, i dati relativi ai prezzi, ogni conoscenza tecnica, i modelli, gli schemi, i procedimenti industriali, le opere di ingegno, i marchi, i segni distintivi, qualsiasi registrazione, fotografia, disegno, condizione contrattuale, software, programma così come ogni altro diritto intellettuale o industriale della Parte che effettua la comunicazione o, in ogni caso, alla quale tali informazioni appartengono, comunicate direttamente o indirettamente da una Parte all’altra Parte, e/o dalle rispettive consociate o dai loro rispettivi Rappresentanti, sia divulgate oralmente che per iscritto in qualsiasi mezzo, indipendentemente dal fatto che tali informazioni siano considerate riservate.
- **“Lavori”**: indica tutte le opere edili e impiantistiche di approntamento dei Locali.
- **“Locali”**: indica i locali presso i quali l’Apparecchiatura sarà consegnata e installata.
- **“Offerta”**: indica l’offerta di cui sopra che include le Condizioni Particolari di Fornitura e i relativi allegati unitamente alle Condizioni Generali di Fornitura e ai relativi allegati.
- **“Parti”**: indica Siemens e il Cliente.
- **“Periodo di Garanzia”** indica il periodo di durata della garanzia fornita da Siemens sull’Apparecchiatura.
- **“Rappresentanti”**: indica, con riferimento a ciascuna Parte, i rispettivi amministratori, funzionari, dipendenti, azionisti, direttori, investitori potenziali e consulenti, (ivi inclusi, senza limitazione alcuna, avvocati, commercialisti, agenti, consulenti finanziari e di altro tipo).
- **“Siemens”**: indica *“Siemens Healthcare S.r.l.”*, con sede legale in Milano, Via Vipiteno n. 4, Codice Fiscale e numero di Iscrizione al

Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza, Lodi 04785851009.

- **“Termine di Consegna”**: indica il termine di consegna dell’Apparecchiatura da parte di Siemens indicato in Offerta o nelle Condizioni Particolari di Fornitura.
 - **“Verbale di Collaudo”**: indica il verbale di Collaudo dell’Apparecchiatura che sarà sottoscritto dalle Parti in conformità a quanto previsto nell’Articolo 7 delle presenti Condizioni Generali di Fornitura.
 - Ove il contesto lo richieda, i termini singolari si riferiranno ai plurali e viceversa, i maschili si riferiranno ai femminili e viceversa.
- 1.1 In caso di contrasto, l’Offerta e le Condizioni Particolari di Fornitura prevalgono sulle presenti Condizioni Generali di Fornitura.

ARTICOLO 2-ARTICOLO 2 – TRASPORTO

- 2.1 Ove non diversamente stabilito nelle Condizioni Particolari di Fornitura, Siemens eseguirà il trasporto in conformità a quanto previsto dalla clausola *DDP – Incoterms 2010: “Reso Sdoganato”*. Resa: franco destino. Imballo: compreso.
- 2.2 Il luogo di destinazione è quello convenuto nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

ARTICOLO 3-PERMESSI

- 3.1 Il Cliente è responsabile in via esclusiva dell’ottenimento di tutti i permessi, autorizzazioni, nulla osta, concessioni e, in generale di qualsivoglia provvedimento amministrativo necessario (**“Permessi”**) per l’installazione dell’Apparecchiatura e l’utilizzo della stessa.
- 3.2 Copia dei Permessi dovrà essere consegnata dal Cliente a Siemens con ragionevole anticipo rispetto al Termine di Consegna.
- 3.3 Resta espressamente inteso che in assenza dei Permessi, Siemens non potrà procedere alla consegna e all’installazione dell’Apparecchiatura nei termini stabiliti dal Contratto e avrà diritto al rimborso dei maggiori costi sostenuti a causa della ritardata consegna e/o installazione (es. costi di deposito).

ARTICOLO 4-APPONTAMENTO DEI LOCALI – CONSEGNA

- 4.1 Il Cliente, anche promettendo il fatto del terzo ai sensi dell’articolo 1381 del Codice Civile, è tenuto al tempestivo approntamento dei Locali, nel rispetto del cronoprogramma dei Lavori condiviso con Siemens e del Termine di Consegna, onde evitare onerosi ritardi nella consegna e/o nel montaggio dell’Apparecchiatura. I Locali dovranno essere approntati dal Cliente secondo le specifiche di Siemens contenute nei piani di installazione dell’Apparecchiatura.
- 4.2 Restano a esclusiva responsabilità, cura e spese del Cliente:
- (i) la verifica del carico ammissibile a pavimento, del condizionamento degli ambienti e di tutti gli altri impianti tecnologici (ove previsti);
 - (ii) le eventuali opere accessorie, necessarie al montaggio e a rendere i Locali idonei all’utilizzo dell’Apparecchiatura (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo opere murarie, di fondazione, idrauliche, elettriche, di collegamento, impiantistiche, di schermatura magnetica, di modifica e/o messa a norma di quadri elettrici e/o di eventuali sistemi di refrigerazione e di condizionamento, impianti di produzione di acqua refrigerata comprensivi di generatore, tubazioni e raccorderia idraulica, impianti di alimentazione elettrica comprensivi di quadro di potenza e conduttori elettrici di potenza, impianti di segnalazione dell’attività radiologica);
 - (iii) l’organizzazione e la direzione i costi e la responsabilità di tutti i Lavori di approntamento dei Locali, della relativa manovalanza e dei mezzi d’opera;
 - (iv) laddove applicabile, salvo ove diversamente previsto, la Fornitura di un sistema RM non include la fornitura e approntamento delle schermature e/o della cabina RF.

- 4.3 Siemens comunicherà al Cliente con ragionevole preavviso la data definitiva di consegna dell'Apparecchiatura, richiedendo al Cliente una conferma scritta della data definitiva di completamento delle opere di approntamento dei Locali atti a ricevere detta Apparecchiatura, nonché copia dei Permessi. Siemens, a mezzo del responsabile di progetto, verificherà se, a proprio insindacabile giudizio, i Locali consentono la consegna e l'installazione dell'Apparecchiatura. Laddove il Termine di Consegna dovesse essere posticipato a causa di ritardo del Cliente nel completamento dei Lavori, Siemens avrà diritto al rimborso dei maggiori costi sostenuti a causa della ritardata consegna e/o installazione (es. costi di deposito).
- 4.4 Il Cliente dovrà fornire a Siemens tutta l'assistenza e la collaborazione necessaria a consentire la consegna e l'installazione dell'Apparecchiatura.
- 4.5 Siemens fornirà a proprie spese copia dei manuali operativi e d'uso dell'Apparecchiatura su pazienti umani. Il Cliente riconosce e accetta che l'Apparecchiatura è progettata, testata e immessa sul mercato per l'uso sugli umani e non sugli animali, di conseguenza non sarà fornita alcuna documentazione, certificazione, marcatura di alcun tipo con riferimento all'uso in ambito veterinario.
- 4.6 Laddove la consegna dell'Apparecchiatura dovesse essere ritardata oltre il Termine di Consegna per ragioni non attribuibili a Siemens, Siemens avrà il diritto di aggiornare il Corrispettivo sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati".

ARTICOLO 5-COLLAUDO DELL'APPARECCHIATURA

- 5.1 Al termine dell'installazione Siemens inviterà il Cliente al Collaudo in contraddittorio dell'Apparecchiatura. Il Collaudo dovrà essere eseguito entro 15 (quindici) giorni. Il Collaudo dell'Apparecchiatura sarà così strutturato:
- (i) controllo integrità e congruità con il Contratto e la bolla di trasporto;
 - (ii) consegna di manuali e copia delle certificazioni di conformità;
 - (iii) verifiche e valutazioni relative alla sicurezza (identificazione dei pericoli infortunistici ed espositivi e valutazione della condizione di rischio accettabile);
 - (iv) prova funzionale; e
 - (v) firma da parte di Siemens e del Cliente del Verbale di Collaudo.
- 5.2 Esclusivamente a seguito della sottoscrizione del Verbale di Collaudo sarà ammesso l'utilizzo clinico routinario dell'Apparecchiatura.
- 5.3 La sottoscrizione del Verbale di Collaudo determina l'accettazione dell'Apparecchiatura da parte del Cliente. Qualora i Rappresentanti del Cliente non si presentino nel giorno e nell'ora stabiliti o si rifiutino di sottoscrivere il Verbale di Collaudo malgrado essa sia operativa e funzionante, l'Apparecchiatura si considererà definitivamente accettata dal Cliente pur in assenza del Verbale di Collaudo, con decorrenza del Periodo di Garanzia.
- 5.4 Qualora il Cliente metta in funzione l'Apparecchiatura prima della sottoscrizione del Verbale di Collaudo, sarà esclusivo responsabile di ogni danno a cose e/o persone che dovesse derivarne e si impegna a manlevare e tenere indenne Siemens da qualsivoglia pretesa, richiesta, danno, costo, spesa (incluse le spese legali) connessi all'utilizzo dell'Apparecchiatura in assenza del Collaudo.

ARTICOLO 6-FORZA MAGGIORE

- 6.1 Una Parte non potrà essere considerata responsabile in caso il proprio inadempimento sia causato da un Evento di Forza Maggiore. La Parte colpita da un Evento di Forza Maggiore deve darne prontamente comunicazione scritta all'altra Parte.
- 6.2 Nella misura in cui un Evento di Forza Maggiore incida in misura sostanziale sulle conseguenze economiche e/o sullo scopo della Fornitura, le Parti dovranno concordare un'adeguata modifica dei termini e delle condizioni del Contratto.
- 6.3 Nel caso in cui le Parti non raggiungano un accordo - fermo l'obbligo del Cliente di pagare a Siemens il Corrispettivo per le attività già eseguite in esecuzione del Contratto - ciascuna Parte avrà diritto di recedere dal Contratto con 10 (dieci) giorni di preavviso. In caso di

esercizio del diritto di recesso, niente sarà dovuto da una Parte all'altra a titolo di indennizzo o risarcimento del danno.

- 6.4 Resta inteso tra le Parti che in nessun caso il ritardato o mancato pagamento da parte del Cliente a favore di Siemens ai sensi del presente Contratto potrà essere scusato ai sensi del presente Articolo.

ARTICOLO 7-TRASPORTO, MOVIMENTAZIONE E INSTALLAZIONE

- 7.1 Le Apparecchiature sono messe a disposizione di Siemens dalla propria casa madre Siemens Healthcare GmbH, comprensive dei servizi accessori di trasporto, posizionamento ed installazione meccanica.
- Per tali servizi Siemens Healthcare GmbH ha stipulato accordi quadro con le società "Simon Hegele GmbH" con sede in Karlsruhe (Germania), e "Geis GmbH", con sede in Norimberga (Germania), aventi ad oggetto l'affidamento in esclusiva dei servizi medesimi per tutte le società del gruppo Siemens Healthineers in Europa.
- 7.2 Si precisa che le operazioni accessorie di movimentazione e posizionamento delle Apparecchiature, di collegamento e montaggio meccanico dei componenti delle stesse, compresa la posa dei cavi, richiedono una particolare specializzazione e possono essere eseguite esclusivamente dai tecnici specializzati delle predette società. Pertanto, il Cliente autorizza sin d'ora Siemens ad avvalersi delle predette imprese, senza necessità di ulteriori richieste/autorizzazioni.
- 7.3 Resta inteso che le suddette operazioni saranno comunque eseguite sotto la supervisione e la responsabilità di Siemens e nel pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza, ivi inclusa la consegna del POS.

ARTICOLO 8-RISERVA DI PROPRIETÀ

- 8.1 Salvo ove diversamente previsto nel Contratto, la Fornitura è eseguita con patto di riserva di proprietà a favore di Siemens, ai sensi degli artt. 1523 e ss. del Codice Civile, sino a intera estinzione del debito del Cliente nei confronti di Siemens e ciò anche nel caso in cui il Cliente rilasci obbligazioni cambiarie a parziale o totale copertura del pagamento del Corrispettivo.
- 8.2 Fintantoché il debito non sarà completamente estinto, il Cliente non potrà vendere, impegnare o assoggettare a qualsiasi vincolo l'Apparecchiatura e dovrà comunicare per iscritto a Siemens ogni eventuale spostamento della stessa, che dovrà essere preventivamente autorizzato da Siemens.
- 8.3 In caso di pignoramento il Cliente ha l'obbligo di dichiarare all'ufficiale giudiziario la riserva della proprietà ed evitare il pignoramento nonché di informare immediatamente per iscritto Siemens.

ARTICOLO 9-MODALITÀ DI ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE MEDICO E TECNICO

- 9.1 Il programma di formazione è strutturato in maniera personalizzata, con modello ibrido utilizzando diverse modalità di erogazione (formazione a distanza sincrona e asincrona, affiancamento operativo in presenza o da remoto) e/o tecnologie abilitanti previste nel Contratto.
- 9.2 La fase di affiancamento operativo ha inizio a seguito del Collaudo (anche in caso il Collaudo si consideri raggiunto ai sensi del Contratto anche in assenza del Verbale di Collaudo).
- 9.3 Il monte ore esplicitato nelle Condizioni Particolari ha validità 24 mesi a partire dalla data di Collaudo. Eventuali ore residue a tale data non potranno più essere utilizzate.
- 9.4 Per seguire proficuamente la formazione è sufficiente una conoscenza base della lingua inglese e una dimestichezza digitale di base.

ARTICOLO 10-PAGAMENTI – INTERESSI DI MORA – ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- 10.1 Il Corrispettivo sarà corrisposto dal Cliente a Siemens in conformità a quanto previsto nelle Condizioni Particolari di Fornitura, con valuta fissa per il beneficiario, sul Conto Corrente.

- 10.2 Tutte le fatture emesse da Siemens dovranno essere intestate al Cliente. Tutti i prezzi esposti nelle Condizioni Particolari di Fornitura sono al netto di I.V.A. come per legge, il cui pagamento sarà a carico del Cliente. Esenzione: in presenza dei presupposti di legge, l'importazione dei beni finalizzata a donazione a un Ente Pubblico potrà essere effettuata dal donatario o per suo conto e non sarà assoggettata a I.V.A. ai sensi dell'art. 68 DPR 633/72.
- 10.3 Sui pagamenti ritardati saranno conteggiati, di pieno diritto e senza alcuna messa in mora, interessi nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, senza che per questo il Cliente possa ritenersi in facoltà di differire i pagamenti.
- 10.4 Siemens può:
- in caso di ritardo nel pagamento del Corrispettivo superiore a 30 (trenta) giorni rispetto ai termini di pagamento previsti nelle Condizioni Particolari di Fornitura, rifiutarsi ex articolo 1460 del Codice Civile, di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali se il Cliente non effettua contemporaneamente il pagamento di quanto dovuto; e
 - nel caso in cui il ritardo nel pagamento del Corrispettivo sia superiore a 45 (quarantacinque) giorni rispetto ai termini di pagamento previsti nelle Condizioni Particolari di Fornitura, risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1456 del Codice Civile, dandone comunicazione al Cliente, fermo il diritto della stessa Siemens di ottenere: (i) il pagamento del Corrispettivo dovuto; (ii) il pagamento degli eventuali interessi di mora dovuti; e (iii) il risarcimento di tutti i danni eventualmente subiti.

ARTICOLO 11-GARANZIA

- 11.1 Il Periodo di Garanzia dell'Apparecchiatura è indicato nelle Condizioni Particolari di Fornitura. Siemens eseguirà il servizio di manutenzione in garanzia sull'Apparecchiatura per il Periodo di Garanzia secondo i termini e alle condizioni indicati nella *Descrizione del Servizio di Assistenza Tecnica* e nella *Descrizione del Servizio di Manutenzione in garanzia* fornite a corredo dell'Offerta. La garanzia include la riparazione o sostituzione delle componenti difettose. Resta inteso che l'Apparecchiatura si considera nuova anche laddove nella medesima siano incorporati parti/componenti usati, ricondizionati o revisionati (es. scheda di un circuito) che rispettino le specifiche e i requisiti di *performance* e affidabilità applicabili.
- 11.2 Il Periodo di Garanzia decorre dalla data del Collaudo dell'Apparecchiatura Collaudo (o la data in cui il Collaudo si considera raggiunto ai sensi del Contratto anche in assenza del Verbale di Collaudo).
- 11.3 Sono esclusi dalla garanzia: (i) i materiali di consumo; (ii) i difetti che non incidono sull'utilizzo commerciale dell'Apparecchiatura; (iii) i difetti o ai danni derivanti da incidente.
- 11.4 Per quanto riguarda i software, la garanzia è esclusa: (i) in caso di deviazioni non significative dalle specifiche tecniche del software (ii) se il difetto non può essere riprodotto o (iii) nel caso di errori o limitazioni nell'uso del software determinati da connessioni e/o integrazioni con apparecchiature e/o sistemi di terzo salvo che tali connessioni e/o integrazioni siano state realizzate da Siemens.
- 11.5 La garanzia decade qualora l'Apparecchiatura: (i) venisse utilizzata, modificata e/o riparata da personale non autorizzato; e/o (ii) non siano state usate con la diligenza richiesta nell'uso e nella conservazione dell'Apparecchiatura medesima; e/o (iii) venisse utilizzata, modifica e/o ripara usando parti e/o dispositivi e/o materiali di terze parti in violazione a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di immissione in commercio o di messa in servizio di dispositivi medico-diagnostici e/o relativi accessori e/o senza la previa positiva valutazione scritta di Siemens.
- 11.6 In caso di difetti o vizi dell'Apparecchiatura, Siemens – a propria esclusiva discrezione – potrà procedere all'eliminazione di tali vizi o difetti o mediante riparazione dell'Apparecchiatura medesima ovvero mediante sostituzione dell'Apparecchiatura con altra apparecchiatura avente caratteristiche equivalenti.
- 11.7 Qualunque difetto o vizio dell'Apparecchiatura dovrà essere denunciato dal Cliente per iscritto a Siemens, senza ritardo e, comunque, entro e non oltre 8 (otto) giorni decorrenti dalla scoperta del vizio o del difetto. Nel caso in cui sia inviata una comunicazione scritta avente ad oggetto un difetto/vizio, il Cliente dovrà, comunque, adempiere a tutte le obbligazioni a suo carico e, in particolare, dovrà rispettare i termini di pagamento.
- 11.8 Siemens e il Cliente concorderanno per iscritto tempistiche ragionevoli per rimediare il difetto dell'Apparecchiatura. Nessun difetto o vizio potrà essere fatto valere dal Cliente decorso il Periodo di Garanzia.

ARTICOLO 12-SOFTWARE – SVILUPPO DEI PRODOTTI

- 12.1 I software eventualmente forniti da Siemens, quale parte dell'Apparecchiatura, saranno forniti al Cliente e a ogni rispettivo utente autorizzato in licenza d'uso, non esclusiva, a tempo indeterminato, non trasferibile, per essere usati soltanto sull'Apparecchiatura per la quale i software medesimi vengono forniti, senza modifiche e per le finalità indicate nella documentazione relativa all'Apparecchiatura. Qualora il Cliente e/o un utente autorizzato utilizzi il software in violazione alle presenti disposizioni, Siemens avrà il diritto di revocare la licenza con effetto immediato. Con riferimento alla documentazione resa disponibile da Siemens, si applicheranno, *mutatis mutandis*, le disposizioni relative alla licenza d'uso del software. La licenza d'uso concessa sul software originariamente installato spetterà al Cliente anche con riferimento a ciascun *update*, *upgrade* e/o *follow-on* che sarà eventualmente fornito al Cliente.
- 12.2 Nel corso dell'installazione, della configurazione e della messa in funzione dell'Apparecchiatura, Siemens e/o i subfornitori da essa incaricati godranno del diritto irrevocabile di ottenere licenze 'Click-Wrap' per conto del Cliente dai terzi produttori di software e di accettare le stesse a nome del Cliente. Il Cliente riceverà, entro un termine ragionevole, copia del contratto di licenza all'uopo stipulato. Il Cliente avrà il diritto di accedere alle informazioni relative alle suddette licenze tramite uno o più "pop-up" automatici nella documentazione, alla voce "Info" del menu del rispettivo prodotto software, e/o, su richiesta, tali licenze saranno rese disponibili al Cliente.
- 12.3 Il Cliente potrà copiare i programmi solo per finalità di backup, ma non potrà modificare, svolgere attività di *reverse development* o *reverse compiling* degli stessi o estrarre parti dai programmi. Il Cliente non potrà rimuovere codici alfanumerici, etichette o avvisi relativi al copyright dai supporti dati. I software forniti quali parti del dispositivo medico potranno essere separati da tale hardware solo nell'ambito di un'attività autorizzata di manutenzione.
- 12.4 Fatto salvo quanto diversamente concordato, il corrispettivo per l'utilizzo dei software forniti con l'Apparecchiatura è compreso nel prezzo d'acquisto. Ogni miglioramento apportato tramite software alla performance dell'Apparecchiatura, nonché le attività di assistenza sul software da parte di Siemens, saranno eseguiti su espressa richiesta del Cliente e a spese di quest'ultimo.
- 12.5 Nella misura in cui siano previste limitazioni contrattuali in relazione all'ambito di utilizzo del software fornito con l'Apparecchiatura, Siemens si riserva il diritto di esaminare la stessa per verificare le finalità per le quali il software è stato utilizzato. Il Cliente dovrà prestare assistenza gratuita a Siemens per l'esecuzione della verifica dell'utilizzo e, su richiesta, dovrà presentare una relazione scritta che riporti tutte le necessarie informazioni, quali il numero di computer, utenti o CPU per cui viene utilizzato il software. Qualora, dalla verifica di Siemens o dalla relazione fornita dal Cliente risulti una violazione delle condizioni concordate in relazione alla licenza, il Cliente dovrà pagare i costi di licenza aggiuntivi secondo il listino prezzi di Siemens in vigore al momento della scoperta. Siemens si riserva il diritto di formulare ulteriori richieste di risarcimento.
- 12.6 Le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo non si applicano in relazione ai software di manutenzione ("Service Software") installati sull'Apparecchiatura. Tali Service Software possono essere utilizzati solo da Siemens. Qualora il Cliente intenda intervenire sull'Apparecchiatura o incarichi di ciò un terzo, l'utilizzo del Service Software sarà soggetto alla sottoscrizione di un contratto di licenza a titolo oneroso.
- 12.7 Il software fornito ai sensi del presente Contratto potrebbe contenere, in tutto o in parte, software concessi in licenza a Siemens da terzi (i software di terzi), che potranno essere consegnati al

Cliente, a condizione che siano fornite anche le relative condizioni di licenza, e potranno essere utilizzati dal Cliente solo in conformità a tali condizioni di licenza. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Cliente accetta le condizioni di licenza rese disponibili insieme al software (a prescindere dal fatto che siano materialmente allegate al Contratto). Con riferimento ai software di terzi, tali condizioni prevarranno sulle disposizioni eventualmente confliggenti del presente Contratto.

I software concessi in licenza d'uso potranno contenere freeware, shareware o software open-source. Il Cliente non dovrà corrispondere alcun corrispettivo a titolo di *royalty* per l'utilizzo di tali freeware, shareware o software open-source. Il Cliente accetta che Siemens non assuma alcuna responsabilità per vizi o difetti o qualsivoglia alta responsabilità in relazione a tali freeware, shareware o software open-source. Per tali componenti software, il Cliente accetta le specifiche condizioni che fanno parte della documentazione o che sono fornite insieme all'hardware (condizioni open-source). Qualora le condizioni open-source prevedano la pubblicazione del codice sorgente, a seguito di richiesta del Cliente, Siemens dovrà fornire una copia del codice sorgente di tali freeware, shareware o software open-source. In caso di contrasto tra le disposizioni del presente Contratto e le condizioni open-source, queste ultime prevarranno sulle disposizioni del presente Contratto in relazione al freeware, shareware o software open-source in questione.

- 12.8 Tutte le Apparecchiature sono costantemente sviluppate da Siemens sulla base dei risultati raggiunti dal progresso tecnologico. Siemens si riserva, pertanto, il diritto di apportare all'Apparecchiatura, a proprio insindacabile giudizio e senza che il Cliente e/o l'utilizzatore possano avanzare alcuna pretesa e/o diritto e/o facoltà al riguardo, tutte le modifiche conseguenti al suddetto progresso tecnologico. Qualora Siemens dovesse apportare modifiche all'Apparecchiatura in conseguenza del suddetto progresso tecnologico, Siemens avrà il diritto di dare esecuzione al Contratto - a proprio insindacabile giudizio e senza che il Cliente e/o l'utilizzatore possano avanzare alcuna pretesa e/o diritto e/o facoltà al riguardo - mediante la consegna di nuove apparecchiature aventi funzionalità equivalenti (congiuntamente, le "Nuove Apparecchiature").
- 12.9 Qualora la consegna delle Nuove Apparecchiature avesse un'incidenza sostanziale sui termini economici del Contratto e/o abbia un impatto rilevante sul *business* di Siemens, il Cliente dovrà concordare con Siemens un'adeguata modifica degli aspetti economici della Fornitura. Nel caso in cui Siemens e il Cliente non raggiungano un accordo su tali aspetti economici, Siemens avrà diritto di recedere dal Contratto con un preavviso di 10 (dieci) giorni. Nulla sarà dovuto da Siemens al Cliente in conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso.

ARTICOLO 13-SISTEMA DI DIAGNOSI REMOTA "SMART REMOTE SERVICES (SRS)"

Le Apparecchiature sono connesse al servizio di diagnosi remota di Siemens denominato *Smart Remote Services (SRS)*. I Termini e Condizioni di Connessione Remota (SRS) sono allegati alle presenti Condizioni Generali di Fornitura come parte integrante.

ARTICOLO 14-LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

- 14.1 Salvi i casi di dolo o colpa grave e gli altri casi in cui la responsabilità è stabilita da norme inderogabili di legge, Siemens potrà essere chiamata a rispondere esclusivamente dei danni, specificatamente documentati dal Cliente, che siano conseguenza immediata e diretta del suo inadempimento alle obbligazioni derivanti dal Contratto.
- 14.2 Nella misura in cui ciò sia consentito dalla legge applicabile, Siemens non potrà essere chiamata a rispondere del lucro cessante e dei danni indiretti e consequenziali eventualmente causati nell'adempimento delle obbligazioni stabilite dal Contratto tra i quali, a titolo esemplificativo e non tassativo, mancato utilizzo, perdita di informazioni o dati, perdita o danni alla proprietà, danni subiti da clienti del Cliente. Laddove applicabile, Siemens non assume alcuna responsabilità per eventuali danni a persone e a beni, relativi all'impiego di campi magnetici in medicina o per l'uso

non appropriato del magnete (ad es. su pazienti portatori di stimolatore cardiaco).

- 14.3 La responsabilità di Siemens sarà, comunque, limitata al 50% (cinquanta per cento) del Corrispettivo.
- 14.4 Le limitazioni di responsabilità di cui sopra operano anche a favore del personale dipendente di cui Siemens si avvale per l'esecuzione di quanto previsto dal Contratto e dei sub-fornitori e/o sub-appaltatori da quest'ultima incaricati ai fini dell'esecuzione di quanto previsto dal Contratto.
- 14.5 Il Cliente riconosce e accetta che l'Apparecchiatura è progettata, testata e immessa sul mercato da Siemens per l'uso sugli umani e non sugli animali, pertanto Siemens è definitivamente esonerata da qualsiasi responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale relativa, connessa, conseguente a qualunque titolo all'utilizzo in ambito veterinario dell'Apparecchiatura oggetto di Fornitura.

ARTICOLO 15-SUBAPPALTO

- 15.1 Siemens si riserva la facoltà di affidare a terzi l'esecuzione di eventuali attività accessorie specificate nelle Condizioni Particolari di Fornitura.
- 15.2 Tale esecuzione avverrà in regime di sub-appalto cui il Cliente presta sin d'ora il proprio consenso/autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1656 c.c.
- 15.3 A seguito della conclusione del Contratto, Siemens fornirà al Cliente l'elenco dei terzi autorizzati ad effettuare le attività affidate in sub-appalto.
- 15.4 Se nel corso della Fornitura dovessero intervenire variazioni nell'elenco dei terzi autorizzati, sarà cura di Siemens darne comunicazione al Cliente.

ARTICOLO 16-SICUREZZA

- 16.1 Il Cliente dovrà fornire preventivamente e tempestivamente a Siemens dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nei Locali in cui sono destinati ad operare i tecnici inviati da Siemens presso il Cliente, sulle misure di prevenzione ed emergenza dalla stessa adottate, nonché sulle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08, promuovendo, in ogni caso, la cooperazione ed il coordinamento in relazione agli interventi di protezione e prevenzione dai rischi, di cui al comma 2 del medesimo articolo e individuando, a tal fine, un proprio incaricato.
- 16.2 Siemens si rende disponibile a cooperare nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione, nonché a partecipare alle riunioni di coordinamento con il Cliente e, laddove richiesto e previsto ai sensi delle disposizioni di legge applicabili, a fornire allo stesso dettagliate informazioni sui rischi specifici in relazione alla propria attività.
- 16.3 Il personale tecnico inviato da Siemens, appositamente istruito in termini di sicurezza, potrà astenersi dall'effettuare l'intervento dietro contestazione di specifici rischi o qualora riscontri assenza di misure di prevenzione o di emergenza.

ARTICOLO 17-RINTRACCIABILITÀ DELL'APPARECCHIATURA

In caso di vendita di Apparecchiature a un terzo da parte del Cliente, ai fini della rintracciabilità dell'Apparecchiatura il Cliente dovrà comunicare a Siemens la ragione sociale del nuovo utilizzatore ai sensi della legge applicabile (Direttiva Europea 93/42 CEE (p. 3 All. IV) / normativa successiva applicabile), scrivendo via PEC all'indirizzo hcs.bd@pec.siemens.it all'attenzione di Healthcare Customer Services.

ARTICOLO 18-CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI

- 18.1 Siemens non sarà obbligata ad eseguire quanto previsto nel Contratto qualora il suo adempimento sia impedito da leggi nazionali o internazionali applicabile in materia di esportazione o da misure di embargo o da altre sanzioni.
- 18.2 A condizione che tale facoltà sia in linea con quanto stabilito nell'Offerta, nel caso in cui il Cliente trasferisca a terze parti beni

consegnati da Siemens oppure opere e servizi (inclusi tutti i tipi di supporto tecnico) eseguiti da Siemens, il Cliente deve adempiere a, e rispettare, tutte le leggi nazionali e internazionali in materia di *Export (e Ri-Export) Control*.

- 18.3 Per tali trasferimenti di beni, opere e servizi, il Cliente deve osservare le normative di *Export (e Ri-Export) Control* della Repubblica Italiana, della Repubblica Federale di Germania, dell'Unione Europea e degli Stati Uniti d'America.
- 18.4 Prima di trasferire beni, opere e servizi forniti da Siemens a una terza parte, il Cliente deve in particolare verificare e garantire attraverso appropriate misure che:
- non ci siano violazioni di embarghi imposti dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti d'America e/o dalle Nazioni Unite come conseguenza di tale trasferimento o dell'intermediazione di contratti riguardanti tali beni, opere e servizi, oppure in conseguenza della fornitura di altre risorse economiche riferibili a tali beni, opere e servizi, considerando, inoltre, le limitazioni del mercato domestico e le proibizioni che impediscono l'aggiramento di questi embarghi;
 - tali beni, opere e servizi non siano destinati ad un utilizzo congiunto ad armamenti, tecnologia o armi nucleari, nell'evenienza e nella misura in cui il loro utilizzo sia soggetto a proibizioni o ad autorizzazioni e in questo caso a meno che l'autorizzazione necessaria sia già stata ottenuta;
 - siano osservate tutte le disposizioni applicabili delle *Sanctioned Party Lists* dell'Unione Europea e degli Stati Uniti d'America concernenti le transazioni commerciali con entità, persone e organizzazioni comprese in queste liste.
- 18.5 Se fosse necessario consentire alle Autorità o a Siemens di condurre verifiche di *Export Control*, il Cliente, sulla base di una richiesta in tal senso di Siemens, deve prontamente fornire a Siemens medesima tutte le informazioni particolari riguardanti il cliente finale, la destinazione e l'utilizzo dichiarato dei beni/opere e servizi forniti da Siemens, così come ogni restrizione esistente in materia di *Export Control*.
- 18.6 Il Cliente si impegna a indennizzare e tenere indenne Siemens da ogni pretesa, reclamo, procedimento, azione, penale, perdita, costo o danno derivante o correlato a qualsiasi violazione delle norme di *Export Control*, restando inteso che il Cliente dovrà risarcire Siemens di tutte le perdite e i costi sostenuti in conseguenza di ciò.

ARTICOLO 19-LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

- 19.1 L'Offerta e il Contratto sono regolati dalla Legge Italiana.
- 19.2 Qualsiasi controversia tra le Parti scaturente da o, comunque, connessa con, l'Offerta e con il Contratto (ivi comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione), che non sia risolta in via amichevole, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

ARTICOLO 20-SPESE E TASSE

Spese, tasse e imposte afferenti la Fornitura e, in generale, il Contratto, nonché qualsiasi onere e/o tributo, diretto o indiretto, inerente a o conseguente alla Fornitura, sono a carico esclusivo del Cliente, anche se eventualmente anticipati da Siemens, alla quale dovranno essere immediatamente rimborsati.

ARTICOLO 21-CESIONE

- 21.1 È fatto divieto al Cliente di cedere, in tutto o in parte, i crediti, alcuno dei diritti o obblighi di cui al Contratto a terze parti, senza la preventiva approvazione scritta di Siemens.
- 21.2 Siemens può, in caso di violazione da parte del Cliente dell'obbligo di cui al presente Articolo, risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1456 Codice Civile, fermo il diritto di Siemens medesima ad ottenere: (i) il pagamento del Corrispettivo e/o del Canone, ovvero del corrispettivo dell'Apparecchiatura, dovuto; (ii) il pagamento degli eventuali interessi di mora dovuti; e (iii) il risarcimento di tutti i danni eventualmente subiti.

ARTICOLO 22-MISCELLANEA

- 22.1 L'eventuale invalidità o inefficacia di una o più pattuizioni dell'Offerta e del Contratto non pregiudicherà la validità ed efficacia delle altre pattuizioni. È, comunque, convenuto che, in detta ipotesi, le Parti si impegnano a concordare in buona fede e a sostituire l'eventuale pattuizione invalida o inefficace con altra valida ed efficace che consegua, quanto più possibile, gli stessi risultati economici e il comune intento delle Parti.
- 22.2 Nessuna modifica o emendamento all'Offerta o al Contratto potrà avere efficacia a meno che non sia stata precedentemente approvata in modo specifico, per iscritto, dalle Parti. In nessun caso potranno essere vincolanti accordi verbali o, comunque, non conformi alla presente disposizione.

ARTICOLO 23-PRIVACY

Laddove nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto, Siemens debba trattare dati personali di terzi (dipendenti, clienti, fornitori, ecc.) del cui trattamento il Cliente è titolare ai sensi del D. Lgs 196/2003 e successive modifiche e integrazioni ("**Codice Privacy**") nonché del Regolamento europeo n. 679/2016 ("**GDPR**"), il Cliente si impegna a nominare Siemens, che si impegna ad accettare tale nomina, responsabile esterno del trattamento dei dati personali, salvo che la nomina non sia già intervenuta. Il testo della nomina a responsabile del trattamento è allegato alle presenti Condizioni Generali di Fornitura. Il Cliente si impegna, nella raccolta e nel trattamento dei dati personali di terzi, a rispettare le prescrizioni del Codice Privacy nonché del GDPR e si impegna a tenere Siemens indenne e manlevata da qualsivoglia pretesa, reclamo e/o richiesta, anche di natura risarcitoria, che dovesse essere promossa da terzi e/o da qualsivoglia autorità in relazione alla raccolta e al trattamento dei dati personali trasmessi a Siemens e, in generale, alla violazione delle disposizioni del Codice Privacy e del GDPR.

ARTICOLO 24-RISERVATEZZA – DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

- 24.1 Le Parti sono reciprocamente obbligate a mantenere strettamente riservate le Informazioni Riservate, utilizzandole solo per quanto strettamente necessario all'esecuzione del Contratto, proteggendole con il medesimo grado di diligenza con il quale ogni Parte tratta e protegge le proprie simili informazioni riservate, senza rivelare le stesse a terzi, fatto salvo quanto previsto nel presente Articolo.
- 24.2 Ciascuna Parte si impegna a: (i) rivelare le Informazioni Riservate solo ai Rappresentanti che le debbano conoscere e di informarli dei termini del Contratto; (ii) a fare in modo che tali Rappresentanti agiscano nel rispetto di quanto qui previsto; e (iii) a non utilizzare, e fare in modo che i propri Rappresentanti e le proprie affiliate non utilizzino, le Informazioni Riservate per fini concorrenziali o per trarne vantaggi commerciali.
- 24.3 Nessuna Parte può mostrare o rendere noto a soggetti terzi Informazioni Riservate senza il consenso scritto dell'altra Parte e, anche in tal caso, sempre che (i) ciò sia necessario per l'esecuzione delle prestazioni di cui al Contratto e che (ii) tali terzi si siano impegnati a mantenere le informazioni ricevute confidenziali sulla base di pattuizioni analoghe a quelle previste nel presente Articolo.
- 24.4 Le Informazioni Riservate non potranno essere copiate o comunque in qualche modo riprodotte, se non per quanto ragionevolmente necessario all'esecuzione delle prestazioni di cui al Contratto. Rimane comunque inteso tra le Parti che le Informazioni Riservate rimarranno di proprietà della Parte che le ha comunicate, e tutti gli originali, i duplicati, le riproduzioni, i materiali e le copie relative di tali Informazioni Riservate dovranno essere, in ogni caso, prontamente restituite a detta Parte dopo il ricevimento di apposita richiesta scritta in tal senso.
- 24.5 Il presente obbligo di riservatezza non si applicherà nei casi in cui: (i) le Informazioni Riservate siano, al momento della loro rivelazione, o divengano in seguito di dominio pubblico per un fatto non imputabile ad un inadempimento della Parte ricevente; (ii) la Parte ricevente fosse già in possesso delle Informazioni Riservate al momento della loro rivelazione; (iii) le Informazioni Riservate vengano indipendentemente sviluppate da ciascuna Parte o dai suoi

amministratori, dirigenti, dipendenti o consulenti; (iv) le Informazioni Riservate siano ricevute ad opera di qualsiasi soggetto terzo che, per quanto a conoscenza della Parte ricevente, non sia soggetto all'obbligo di riservatezza; e (v) le Informazioni Riservate debbano essere rivelate in forza di una norma di legge, regolamenti, di ordini della competente autorità o nell'ambito di procedimenti contenziosi o di procedimenti analoghi.

- 24.6 La Parte obbligata a rivelare le Informazioni Riservate dovrà immediatamente comunicare all'altra Parte tale obbligo prima che avvenga la rivelazione stessa e, in ogni caso, si impegna a collaborare con la Parte cui le Informazioni Riservate appartengono al fine di evitare la loro rivelazione o comunque di limitare gli effetti di tale rivelazione, e a informare qualsiasi destinatario delle Informazioni Riservate ai sensi del presente Articolo circa la loro natura confidenziale.
- 24.7 Fermo restando quanto sopra, il Cliente autorizza Siemens a rivelare l'esistenza del presente Contratto e delle relative condizioni, compresa l'identità del Cliente, ad Autorità Pubbliche che ne abbiano un legittimo interesse (es. dichiarazioni in sede di gare pubbliche).
- 24.8 Le disposizioni di cui al presente Articolo rimarranno efficaci e vincolanti dopo la scadenza e/o risoluzione e/o lo scioglimento per qualsivoglia ragione del Contratto per un periodo di 5 (cinque) anni.
- 24.9 Nel caso in cui il Contratto cessi, per qualsivoglia ragione, ciascuna Parte dovrà: (i) distruggere tutte le Informazioni Riservate fornite in forma scritta, di cui la stessa sia in possesso o detenga sotto la propria custodia o controllo, senza conservarne alcuna copia, incluse le Informazioni Riservate che possano essere desunte da analisi, compilazioni, studi o altri documenti predisposti da tale Parte o dai suoi amministratori, dirigenti, dipendenti o consulenti; (ii) cancellare qualsivoglia Informazione Riservata da ogni computer, elaboratore o altro dispositivo; (iii) su richiesta, confermare, in forma scritta, che, per quanto in loro conoscenza dopo aver svolto tutte le indagini opportune, le richieste di cui al presente Articolo siano state interamente soddisfatte; fermo restando che, in deroga a quanto previsto nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura, tale Parte e i suoi Rappresentanti possono conservare qualunque Informazione Riservata in applicazione di norme di legge o di disposizioni regolamentari (incluso lo svolgimento di procedimenti giudiziari o di altri procedimenti connessi), oppure in esecuzione di procedure di registrazione interne o procedure di conservazione (incluso le procedure elettroniche automatiche di salvataggio di sicurezza). Qualsiasi Informazione Riservata, sia in forma scritta che orale, che non potrà essere, allora, distrutta o cancellata continuerà ad essere soggetta ai termini del presente Articolo per il periodo qui stabilito.
- 24.10 Tranne che nei casi previsti nel presente Articolo e fatte salve le condizioni e le limitazioni riportate in seguito, Siemens è responsabile, in conformità a quanto disposto in seguito nel presente Articolo circa l'esclusione della propria responsabilità, in relazione a qualunque richiesta di risarcimento per danni, causa, azione legale o procedimento intentato da terzi contro il Cliente nella misura in cui ciò si riferisca a una violazione di brevetti e copyright (con l'esclusione, tuttavia, di quei diritti di cui Siemens è a conoscenza o meno, che si riferiscono a uno Standard, come definito nel successivo paragrafo del presente Articolo) di loro proprietà e tutelati dalle leggi dell'ordinamento italiano, per qualunque Prodotto che il Cliente ha acquistato da Siemens o gli è stato fornito in noleggio o in comodato d'uso in forza del Contratto ("Pretese").
- 24.11 Con il termine "standard" s'intende qualunque specifica tecnica distribuita, pubblicata o altrimenti resa disponibile da un consorzio, organismi di certificazione, gruppo di interesse speciale o entità analoga allo scopo di favorirne l'adozione diffusa nel settore industriale.
- 24.12 Se, per effetto di una Pretesa, al Cliente viene ingiunto, o Siemens ritiene che verrà ingiunto, di non utilizzare uno qualunque dei Prodotti e la violazione sia stata cagionata da Siemens con dolo o colpa grave, Siemens, a sua discrezione e a sue spese, tranne per quanto prescritto nel presente Articolo e fatte salve le condizioni e limitazioni di cui sotto, s'impegna a fare quanto segue: (i) procurare al Cliente il diritto di utilizzare i Prodotti; (ii) fornire al Cliente un

prodotto sostitutivo non contraffatto o modificare il Prodotto in modo tale che non violi più alcun diritto di proprietà intellettuale, purché il prodotto sostitutivo/modificato soddisfi in linea di massima le medesime specifiche funzionali dei Prodotti; oppure, qualora nessuna di tali alternative sia disponibile entro termini ragionevoli a parere di Siemens, (iii) richiedere al Cliente la restituzione dei Prodotti contraffatti e rimborsargli il prezzo d'acquisto effettivamente pagato, svalutato o ammortizzato su base lineare rispetto alla vita utile dei Prodotti medesimi, secondo quanto stabilito da Siemens, se applicabile. Una volta che Siemens ha scelto e dato esecuzione ad una delle alternative previste nel presente Articolo, sarà liberata da ogni ulteriore obbligazione o responsabilità nei confronti del Cliente in conseguenza di una qualunque violazione di questo tipo; nel caso preferisca la precedente opzione (iii), sarà liberata anche da futuri obblighi di consegna relativamente ai Prodotti.

- 24.13 Il Cliente farà tutto quanto ragionevole per collaborare con Siemens al fine di ridurre eventuali potenziali danni, costi e spese in cui Siemens dovesse incorrere secondo quanto previsto dalla presente clausola.
- 24.14 Siemens sarà responsabile ai sensi del disposto del presente Articolo solamente a condizione che: il Cliente abbia informato tempestivamente per iscritto Siemens di qualunque Pretesa avanzata o minacciata; non abbia ammesso l'esistenza di una violazione; conceda a Siemens, dietro richiesta di questa, la facoltà di condurre in via esclusiva tutte le azioni difensive in sede giudiziale e stragiudiziale, come anche trattative di conciliazione oppure conduca tali azioni soltanto con il consenso scritto di Siemens; metta immediatamente a disposizione di Siemens tutte le informazioni che questa richiederà per valutare la situazione o difendersi da tali pretese, e fornisca a Siemens l'assistenza adeguata. Qualora il Cliente sospenda l'utilizzo dei Prodotti allo scopo di minimizzare la perdita o per altri motivi, è tenuta a informare i terzi che tale sospensione non è da intendersi in alcun modo come ammissione della violazione di un diritto di proprietà intellettuale. Il Cliente può, a sua discrezione e a sue spese, incaricare un legale per farsi rappresentare in tali procedimenti. Siemens non è tenuta a rimborsare il Cliente per eventuali spese o altre responsabilità derivanti da tale consulenza legale; il Cliente, da parte sua, s'impegna a rimborsare a Siemens qualunque spesa aggiuntiva che Siemens sosterrà per tale consulenza.
- 24.15 Siemens non avrà alcuna responsabilità per eventuali Pretese derivanti da o correlati a:
- (i) uso o incorporazione in qualunque Prodotto di eventuali disegni, tecnologie, modifiche o specifiche apportate, fornite o richieste dal Cliente, oppure
 - (ii) combinazione o incorporazione nelle Apparecchiature o in suoi elementi di qualunque altro prodotto, software o parti da assemblare, se la violazione non ci sarebbe stata senza tali azioni; oppure
 - (iii) violazione di qualunque metodologia o processo in cui qualunque Prodotto può essere utilizzato, ma che non riguarda le Apparecchiature se utilizzati da sole; oppure
 - (iv) modifica delle Apparecchiature da parte del Cliente o di qualunque persona o entità diversa da Siemens, se la violazione non si sarebbe verificata senza tale azione; oppure
 - (v) uso delle Apparecchiature oltre i limiti di quanto consentito dal Contratto; oppure
 - (vi) uso o distribuzione di una versione non aggiornata o diversa dall'upgrade o dalla nuova versione del software fornito con il Prodotto (se la violazione o richiesta di risarcimento sarebbero state evitate con una versione aggiornata, upgradata o nuova); oppure
 - (vii) qualunque altra ragione imputabile al Cliente.
- 24.16 Le disposizioni precedenti disciplinano la responsabilità integrale di Siemens e il rimedio esclusivo spettante al Cliente con riferimento alla violazione di qualunque diritto di proprietà intellettuale – siano essi previsti per legge, espliciti o impliciti – inclusi, ma non solo, diritti di brevetto, copyright, modelli di utilità, brevetti di disegni, diritti di *mask work*, diritti morali, segreti commerciali, marchi, denominazioni sociali, loghi identificativi di servizi commerciali, know-how e qualunque altro diritto comparabile o beni immateriali riconosciuti da qualunque legge o convenzione internazionale, in

qualunque paese o giurisdizione del mondo, come prodotti dell'intelletto che rientrano sotto la tutela dei diritti di proprietà, come anche tutte le registrazioni, domande, divulgazioni, rinnovi, proroghe, continuazioni o nuovi rilasci delle predette Apparecchiature, in vigore al momento o in futuro. Fatto salvo quanto esplicitamente disposto dal presente Articolo tutte le garanzie relative alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale che non rientrano in quanto esposto nella presente clausola sono espressamente escluse, nella misura massima consentita dalla legge. Qualunque responsabilità riguardante tali diritti di proprietà intellettuale decade trascorsi 15 (quindici) mesi dalla data di consegna dei Prodotti.

Condizioni sulla Sicurezza Informatica Healthcare

1 Ambito di applicazione e Definizioni

1.1 Ambito di applicazione delle presenti Condizioni

Le presenti Condizioni si applicano tra il Cliente e la società Siemens Healthineers parte del contratto principale sottoscritto tra le stesse ("Siemens Healthineers"). Tali Condizioni hanno lo scopo di integrare le disposizioni del contratto principale in essere tra le parti e, in caso di contrasto, le presenti Condizioni prevarranno.

1.2 Definizioni

"EoS" indica la Fine del Supporto, ossia la data comunicata da Siemens Healthineers al Cliente, dopo la quale non saranno più disponibili le parti di ricambio e ogni altro servizio relativo ad un Prodotto, o, con riferimento ad un software, la data comunicata dopo la quale terminerà il supporto relativo ai componenti software del Prodotto.

"Irrilevante" indica una categoria della Vulnerabilità il cui sfruttamento, tenuto conto delle singole caratteristiche del Prodotto e/o del rispettivo ambiente operativo, non è ragionevolmente prevedibile e/o non comporterebbe un prevedibile deterioramento del funzionamento sicuro del Prodotto.

"Minaccia Informatica" indica qualsiasi circostanza o evento potenzialmente in grado di impattare negativamente un Prodotto attraverso un accesso non autorizzato, la distruzione, la divulgazione, la modifica delle informazioni, e/o il diniego del servizio.

"Patch" indica un aggiornamento Software con la correzione di una Vulnerabilità.

"Prodotto(i)" indica i prodotti e le soluzioni composte da hardware e/o da software che sono venduti, concessi in licenza o altrimenti messi a disposizione del Cliente da parte di Siemens Healthineers, a prescindere dal fatto che il produttore sia Siemens Healthineers o un terzo. Tuttavia, la messa a disposizione del prodotto non comprende la sollecitazione di operazioni tra il Cliente e un terzo, come ad esempio l'intermediazione per la vendita di App di terzi sul Siemens Healthineers Digital Ecosystem o su altre piattaforme di Siemens Healthineers.

"Sicurezza Informatica" indica la salvaguardia del funzionamento ininterrotto del/i Prodotto/i contro le interferenze causate dallo sfruttamento di Vulnerabilità, nonché la disponibilità, la riservatezza e l'integrità dei dati e delle informazioni.

"SRS" indica lo Smart Remote Service, ossia un collegamento online tra Siemens Healthineers e il relativo Prodotto presso il sito del Cliente che consente la fornitura da remoto di aggiornamenti software e Patches.

"Vulnerabilità" indica una debolezza presente in un Prodotto che potrebbe essere sfruttata da una Minaccia Informatica.

1.3 Oggetto

Le presenti Condizioni hanno lo scopo di fornire un giusto equilibrio tra gli obblighi di collaborazione del Cliente e gli obblighi di Siemens Healthineers con riferimento alla corretta gestione delle Minacce Informatiche.

2 Offerta dei servizi Siemens Healthineers fino all'EoS

2.1 Senza pregiudizio per quanto stabilito da norme inderogabili di legge, le seguenti previsioni troveranno applicazione:

2.1.1 qualora la fornitura di Patches sia stata pattuita per iscritto, Siemens Healthineers metterà a disposizione le Patches in linea con quanto di seguito stabilito per il periodo di tempo convenuto o, in mancanza, fino all'EoS o per un periodo di 10 anni successivo alla consegna del Prodotto, a seconda di quale dei due predetti eventi si verifichi per primo, a condizione che:

- (i) Siemens Healthineers venga a conoscenza di una Vulnerabilità che non sia classificata dalla stessa come Irrilevante;
- (ii) la versione del Prodotto del Cliente coincida con la più recente o, al massimo, con la penultima versione in un dato

momento, come stabilito ai sensi del successivo Articolo 3.4, e

- (iii) in caso di software di terze parti, il fornitore di tale software abbia fornito le rispettive Patch a Siemens Healthineers; Siemens Healthineers non sarà responsabile di garantire che il fornitore del software di terze parti fornisca o continui a fornire le Patches.

2.1.2 Le Patches saranno rese disponibili da Siemens Healthineers nel rispetto di quanto stabilito dall'Articolo 2.1.1 entro un termine ragionevole che permetta a Siemens Healthineers di effettuare le prove e le convalide richieste e, in caso di software di terze parti, a seguito della loro messa a disposizione da parte dei licenziatari di Siemens Healthineers. A seconda della gravità della Vulnerabilità, Siemens Healthineers potrà scegliere di fornire la Patch al momento, e come parte, dei successivi aggiornamenti di routine.

2.1.3 Nel caso in cui il Prodotto sia collegabile al SRS e il Cliente acconsenta alla distribuzione da remoto delle Patches attraverso il collegamento SRS o, nel caso in cui le Patches siano disponibili per il download attraverso Lifenet e il Cliente abbia aperto un account Lifenet, non sarà addebitato alcun costo per l'installazione. Diversamente, qualora le Patches debbano essere installate da Siemens Healthineers in loco, quest'ultima potrà addebitare al Cliente le relative spese derivanti dall'installazione.

2.2 Contratti di manutenzione

2.2.1 Per Prodotti oggetto di un contratto di manutenzione in vigore, le disposizioni di cui agli Articoli da 2.1.1 a 2.1.2 troveranno applicazione *mutatis mutandis*.

2.2.2 In caso di contrasto, i termini e le condizioni di cui al contratto di manutenzione prevarranno. Rimane inteso che l'installazione delle Patches da parte di Siemens Healthineers non è inclusa nell'oggetto del contratto, a meno che non sia stata espressamente pattuita per iscritto.

3 Obblighi di Collaborazione del Cliente

3.1 Al fine di proteggere i Prodotti dalle Minacce Informatiche, è necessario che il Cliente implementi – e mantenga costantemente – un sistema di sicurezza globale e all'avanguardia per la propria infrastruttura informatica, che includa l'analisi periodica delle Vulnerabilità, a condizione, tuttavia, che

- (i) l'analisi o le prove non siano eseguite durante l'utilizzo clinico;
- (ii) la configurazione del sistema e/o il livello di sicurezza del Prodotto non siano modificati; e
- (iii) qualora durante l'utilizzo del Prodotto il Cliente identifichi delle Vulnerabilità, il Cliente si allinei con Siemens Healthineers in merito alla gravità delle Vulnerabilità, tenendo conto delle singole caratteristiche del Prodotto e del relativo ambiente operativo e rimanendo inteso che non potrà rifiutarsi di accettare il Prodotto qualora tale Vulnerabilità sia classificata come Irrilevante da parte di Siemens Healthineers.

3.2 Il Cliente si impegna ad impedire l'accesso non autorizzato ai Prodotti, mediante, a titolo meramente esemplificativo, la modifica con valori personalizzati di password e l'implementazione di altre impostazioni di sicurezza rispetto alle impostazioni di default. I Prodotti devono essere collegati esclusivamente ad una rete aziendale o a internet, se e nella misura in cui una tale connessione sia autorizzata da Siemens Healthineers nelle istruzioni per l'uso e solo quando adeguate misure di sicurezza (*i.e.* firewall, autenticazione client di rete e/o segmentazione della rete) siano in atto.

3.3 Chiavi USB e altri dispositivi di memorizzazione rimovibili possono essere collegati ai Prodotti solo e nella misura in cui tale collegamento sia autorizzato da Siemens Healthineers nelle istruzioni per l'uso e solo quando il rischio di un'infezione del Prodotto da malware sia minimizzato attraverso uno scanner per malware o altri mezzi adeguati.

3.4 I Prodotti sono sottoposti ad un continuo sviluppo al fine di migliorare ulteriormente la loro sicurezza. Siemens Healthineers raccomanda vivamente che gli aggiornamenti del Prodotto vengano

installati non appena resi disponibili e che il Cliente utilizzi le ultime versioni del Prodotto. Ciò potrebbe includere l'acquisto di aggiornamenti di hardware e software da parte del Cliente. L'utilizzo delle versioni del Prodotto che non sono più supportate e la mancata installazione degli ultimi aggiornamenti/upgrade possono aumentare l'esposizione del Cliente a Minacce Informatiche.

- 3.5 In caso di incidenti di sicurezza informatica o Vulnerabilità dei Prodotti, sospettati o effettivi, il Cliente è tenuto senza indugio a darne comunicazione a Siemens Healthineers. La divulgazione di tali informazioni a terzi è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte di Siemens Healthineers.
- 3.6 Nel caso in cui il Cliente rivenda un Prodotto, dovrà informare per iscritto Siemens Healthineers, indicando il nome e l'indirizzo del nuovo proprietario; a quest'ultimo dovrà inoltre imporre il medesimo obbligo in caso di ulteriore rivendita.
- 3.7 Qualora Siemens Healthineers fornisca Patches tramite SRS o per il download tramite Lifenet, il Cliente dovrà sempre installare le Patches entro la scadenza stabilita secondo le rispettive istruzioni per l'installazione fornite da Siemens Healthineers. Diversamente, il Cliente dovrà consentire l'installazione delle Patches ai sensi dell'Articolo 2.1.3, secondo paragrafo, indipendentemente dal fatto che la Patch sia stata resa disponibile in forza del contratto, della legge o su base volontaria.
- 3.8 Al fine di ottenere l'accesso a Lifenet e alle Patches rese disponibili per il download, il Cliente dovrà registrarsi e mantenere attiva l'iscrizione su Lifenet per tutta la durata di utilizzo del Prodotto da parte del Cliente stesso.

4 Responsabilità

- 4.1 Salvo che non sia diversamente concordato per iscritto, è esclusa la responsabilità di Siemens Healthineers per danni derivanti da - o relativi a - una Minaccia Informatica, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, la perdita dei dati, i tempi di inattività, l'interruzione dell'attività, lucro cessante, spese sostenute per resettare e/o ricostruire i dati del Prodotto, a prescindere dal fondamento giuridico della pretesa, sia essa derivante da un qualsivoglia obbligo contrattuale o come conseguenza di un fatto illecito. In particolare, Siemens Healthineers non assume alcuna responsabilità per danni causati da
 - (i) test di Sicurezza Informatica intrusivi da parte dei Clienti;
 - (ii) modifica non autorizzata della configurazione del sistema o del livello di sicurezza del Prodotto;
 - (iii) installazione di Patches non autorizzate da Siemens Healthineers; o
 - (iv) ritardo del Cliente nell'auto-installazione di Patches messe a disposizione da Siemens Healthineers tramite SRS o per il download tramite Lifenet.
- 4.2 Le esclusioni di responsabilità di cui sopra non operano nel caso in cui la responsabilità di Siemens Healthineers sia stabilita da norme inderogabili di legge, nel caso di morte o lesioni a persone o nei casi di dolo o colpa grave.
- 4.3 Rimane inteso che la responsabilità di Siemens Healthineers per i danni derivanti da un inadempimento alle proprie obbligazioni assunte ai sensi del contratto sarà limitata ai danni che siano conseguenza immediata e diretta del proprio inadempimento.
- 4.4 Le suddette disposizioni non comportano un'inversione dell'onere della prova a svantaggio del Cliente.

5 Rimedio esclusivo

- 5.1 Gli obblighi di Siemens Healthineers, di cui agli articoli 2 e 4 costituiscono il rimedio esclusivo spettante al Cliente, con esclusione di qualsiasi altro rimedio, in relazione a Minacce Informatiche e a qualsiasi danno dallo stesso subito, sia esso previsto ai sensi del contratto, di legge o altro.
- 5.2 Tuttavia, su richiesta, Siemens Healthineers dovrà fornire assistenza per il resettaggio/ripristino del Prodotto a fronte del rimborso dei relativi costi, oltre al pagamento di un corrispettivo ragionevole.

6 Aggiornamento delle presenti condizioni e del sistema di Sicurezza Informatica

- 6.1 Siemens Healthineers si riserva il diritto di modificare le presenti Condizioni sulla Sicurezza Informatica per riflettere i progressi

tecnici, le modifiche normative, i futuri sviluppi delle offerte di Siemens Healthineers e ulteriori circostanze non prevedibili.

- 6.2 Tali modifiche non dovranno irragionevolmente pregiudicare il Cliente.
- 6.3 Siemens Healthineers informerà per iscritto il Cliente delle modifiche, fornendo un ragionevole preavviso di almeno 28 giorni di calendario, comunicando che le modifiche si intenderanno accettate dal Cliente se alcuna obiezione verrà sollevata entro il termine suddetto. Allo scadere del termine, se nessuna obiezione sarà stata sollevata da parte del Cliente prima della scadenza del predetto termine, le modifiche diventeranno efficaci.

Termini e Condizioni di Connessione Remota (SRS)

1. Oggetto e Definizioni

- 1.1 Il presente documento prevede i termini e le condizioni ai sensi delle quali Siemens fornisce una Connessione SRS per le apparecchiature medicali fornite. Ogni altro servizio o fornitura esulano dall'oggetto del presente documento e devono essere oggetto di accordi separati.
- 1.2 Il presente Accordo Quadro rimarrà efficace sino alla data in cui le apparecchiature medicali rimarranno collegate tramite la Connessione SRS. In relazione alla Connessione SRS è esclusa l'applicazione di diverse previsioni o termini e condizioni generali applicati dal Cliente.
- 1.3 Nel presente documento i termini in maiuscolo avranno il significato loro attribuito nel presente paragrafo 1.3:
- "Apparecchiatura(e)" indica i prodotti e soluzioni consistenti in hardware e/o software venduti, concessi in licenza o resi altrimenti disponibili al Cliente da parte di Siemens, a prescindere se prodotti o meno da Siemens.
- "Cliente" indica il soggetto a cui Siemens fornisce le Apparecchiature e la Connessione SRS, come individuato nel Modulo d'Ordine/Offerta.
- "Connessione SRS" indica la Connessione di Servizi Smart Remote, i.e. una connessione *online* tra Siemens o una affiliata e il relativo Prodotto che si trova presso il Cliente.
- "Dati Tecnici" indica le informazioni disponibili tramite la Connessione SRS. Includi:
- (i) *logfile* applicativi; errori verificatisi; proprietà del dispositivo; controlli di qualità (Technical Status Information); e
 - (ii) configurazione, versioni dei *software*, *patch*, licenze, impostazioni della rete; dati storici di servizio (Asset and Configuration Data); e
 - (iii) sequenze o esecuzione di varie attività, applicazioni utilizzate/licenze e interazioni con l'applicazione (Utilization Data);
 - (iv) reagenti e consumabili utilizzati sulle Apparecchiature; e
 - (v) ogni altro dato concordato espressamente,
- in ogni caso non correlati a persone fisiche identificate o identificabili.
- "Dati Tecnici *Smart*" indica i Dati Tecnici derivanti dalle Apparecchiature che supportano nella predizione dei requisiti di servizio delle Apparecchiature.
- "SHC GmbH" indica Siemens Healthcare GmbH.
- "Sistema di Sicurezza" indica il sistema di sicurezza di Siemens Healthineers IT, disponibile al link <https://www.siemens-healthineers.com/it/services/customer-services/rapid-response-services/smart-remote-services/features-benefits> o inviato al Cliente su richiesta.

2. Utilizzo della Connessione SRS

- 2.1 Siemens, SHC GmbH, le relative affiliate e altre società incaricate da Siemens o da SHC GmbH sono autorizzate ad accedere, mantenere, riparare, calibrare, aggiornare o correggere le Apparecchiature tramite la Connessione SRS o a fornire *training* attraverso la Connessione SRS e utilizzare i Dati Tecnici raccolti tramite la Connessione SRS per le finalità sopra indicate.
- 2.2 Laddove un ulteriore contratto di servizi sia concluso dal Cliente con Siemens o laddove le Apparecchiature siano in garanzia, Siemens, SHC GmbH, le relative affiliate e altra società incaricate da Siemens o da SHC GmbH saranno, altresì, autorizzate a svolgere servizi aggiuntivi di monitoraggio del sistema utilizzando la Connessione SRS.

3. Accesso ai Dati Tecnici e utilizzo dei Dati Tecnici

- Salvo ove diversamente concordato, il Cliente concede a Siemens, Siemens Healthcare GmbH e le loro società affiliate - per propri scopi commerciali, di monitoraggio, di ricerca e sviluppo (es. determinare andamenti di utilizzo, miglioramento dei prodotti, servizi e software), per facilitare e fornire assistenza sul continuo utilizzo di prodotti e servizi, sulla fondatezza di prodotti/servizi aggregati, su richieste di marketing e per *benchmarking*, senza limitazioni temporali, al trasferimento, spaziali o di contenuto o in termini di riproducibilità - di utilizzare:
- (i) i Dati Tecnici, come sopra definiti, raccolti tramite la Connessione SRS; e
 - (ii) i Dati Tecnici *Smart* raccolti tramite la Connessione SRS per la durata della relazione contrattuale con il Cliente.

4. Obblighi delle Parti

- 4.1 Siemens si impegna a impostare il processo tecnico e organizzativo per la Connessione SRS e per l'infrastruttura IT utilizzata da Siemens per stabilire la Connessione SRS secondo il Sistema di Sicurezza.
- 4.2 In caso di malfunzionamenti Siemens potrà fornire informazioni in merito allo stato della connettività SRS e informazioni generali sulle modalità per ristabilire la connessione.
- 4.3 Il Cliente dovrà far sì che la Connessione SRS possa essere stabilita connettendo a proprie spese, salvo diverso accordo tra le Parti, le Apparecchiature al *link* di telecomunicazioni sicuro tramite una connessione a banda larga. Restano a carico del Cliente i costi relativi a eventuali requisiti tecnici per tale connessione non facenti parti delle Apparecchiature, ad es. per stabilire una connessione a banda larga.
- 4.4 Al fine di tutelare le Apparecchiature da minacce informatiche, è necessario che il Cliente implementi - e mantenga in modo continuativo - un sistema di sicurezza onnicomprensivo e il più aggiornato possibile a protezione della infrastruttura IT del Cliente. Il Cliente si impegna, altresì, a collaborare con Siemens ai fini della protezione da minacce informatiche. Ciò implica, in particolare, che il Cliente debba evitare di:
- 4.4.1 collegare alla Connessione SRS Apparecchiature non conformi ai più aggiornati standard di sicurezza o non approvato da Siemens, o
 - 4.4.2 utilizzare la Connessione SRS in modo tale da pregiudicare o compromettere l'integrità della Connessione SRS o della infrastruttura IT di Siemens, o
 - 4.4.3 trasmettere dati contenenti virus, "cavalli di troia" o altri programmi che possano danneggiare o compromettere la Connessione SRS o l'infrastruttura IT di Siemens.

5. Limitazioni di garanzia

- 5.1 Salva espressa disposizione contraria, la Connessione SRS è fornita "nello stato in cui si trova". Siemens non fornisce garanzie di sorta in merito alla disponibilità, rendimento o qualità della Connessione SRS, salvo quanto previsto nel paragrafo 4.1 che precede.
- 5.2 Siemens non appronta la Connessione SRS laddove:
- 5.2.1 ciò sia precluso da limitazioni derivanti da regole nazionali o internazionali sul commercio estero o doganali, embargo o altre sanzioni, o
 - 5.2.2 vi sia un difetto, malfunzionamento o altro problema con la rete di telecomunicazioni, o
 - 5.2.3 vi sia un difetto, malfunzionamento, configurazione insufficiente o altro problema con l'infrastruttura del Cliente.

6. Aggiornamento dei Termini e Condizioni di Connessione Remota e del Sistema di Sicurezza

- 6.1 Siemens si riserva il diritto di modificare e/o aggiornare i presenti Termini e Condizioni di Connessione Remota e/o il Sistema di Sicurezza per adeguarli al progresso tecnico, a modifiche normative e a futuri sviluppi dell'offerta di Siemens.
- 6.2 Tali modifiche e/o aggiornamenti non pregiudicheranno la qualità e l'operatività della Connessione SRS.
- 6.3 Siemens informerà il Cliente delle modifiche dando un ragionevole preavviso, non inferiore a 30 (trenta) giorni. Siemens renderà disponibile al Cliente l'accesso ai Termini e Condizioni di Connessione Remota aggiornati.

7. Certificazione

Siemens si impegna a mantenere un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni certificato ai fini Connessione SRS. A tal riguardo, Siemens sarà soggetta a verifiche periodiche da parte di terzi. Le finalità e l'oggetto della certificazione sono indicate nell'attuale Sistema di Sicurezza.

8. Recesso e sospensione

- 8.1 Salva diversa disposizione contrattuale che debba prevalere sul presente documento, ciascuna Parte può recedere dal presente accordo per la Connessione SRS per iscritto in qualsiasi momento (recesso *ad nutum*), con un preavviso di 8 (otto) settimane. Il recesso non pregiudicherà la validità di eventuali altri accordi in essere tra le Parti. Laddove in base al presente documento siano stati conclusi altri accordi tra le Parti, questi potranno dover essere oggetto di revisione in conseguenza dell'avvenuto recesso, ad es. in relazione al compenso o ai tempi di risposta.

- 8.2 Ciascuna Parte ha il diritto di diffidare l'altra Parte ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile, contestando l'eventuale inadempimento e invitando ad adempiere nei successivi 30 (trenta) giorni, trascorsi i quali il presente accordo per la Connessione SRS potrà essere risolto immediatamente.
- 8.3 Siemens si riserva il diritto di sospendere l'esecuzione del presente accordo per la Connessione SRS con effetto immediato in caso di inadempimento del Cliente o laddove Siemens ritenga ragionevolmente che la Connessione SRS per una o più Apparecchiature implichi un rischio per la sicurezza e l'efficienza dell'Infrastruttura IT utilizzata da Siemens.
- 8.4 Laddove a scadenza le Parti iniziassero la negoziazione di un rinnovo o di un nuovo accordo per la prestazione di servizi, l'efficacia del presente accordo per la Connessione SRS si intenderà prorogata per un massimo di 8 (otto) settimane, salvo diversa volontà del Cliente, trascorse le quali il presente accordo si intenderà privo di efficacia.
- 9. Proprietà Intellettuale**
- 9.1 Siemens (e i suoi licenzianti, se applicabile) rimarranno esclusivamente titolari della proprietà intellettuale relativa alle Apparecchiature, incluse migliorie, anche derivanti dai Dati Tecnici o Dati Tecnici *Smart*, suggerimenti, idee, richieste di miglioria, riscontri, raccomandazioni o altre informazioni fornite dal Cliente.

Le informazioni qui contenute sono riservate, di proprietà di Siemens e non potranno essere copiate, riprodotte, distribuite, utilizzate o comunicate a terzi senza previo consenso scritto da parte di Siemens

Le informazioni qui contenute sono riservate, di proprietà di Siemens e non potranno essere copiate, riprodotte, distribuite, utilizzate o comunicate a terzi senza previo consenso scritto da parte di Siemens.

Siemens Healthcare Srl

Via Vipiteno 4

20128 Milano - Italia

Tel.: +39 02 243 1

PEC: Siemenshealthcaresrl@pec.siemens.it

www.siemens.it/healthineers